



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Tel: 098183078 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D.LGS n. 36 del 31.03.2023

APPROVATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
n. 11 del 01.02.2024

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo

Art. 4 - Gruppo di Lavoro

Art. 5 — Atto di incarico

Art. 6 - Informazione e pubblicità

Art. 7 - Rapporti con altri enti

Art. 8 - Calcolo del Fondo

Art. 9 - Calcolo del Fondo per l'innovazione

Art. 10 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)

Art. 11 - Ripartizione del FP tra i dipendenti — Incentivo preventivo e consuntivo

Art. 12 - Liquidazione del FP

Art. 13 — Entrata in vigore

Art 14 -Disposizioni finali

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento comunale ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"):

- 1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*
- 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*
- 3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*
- 4. L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.*



5. *Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parte dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.*
6. *Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:*
 - a) *la modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture;*
 - b) *l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
 - c) *l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*
7. *Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:*
 - a) *per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*
 - b) *per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
 - c) *per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*
8. *Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.*

Esso trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01.07.2023 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo (art. 41 del D.Lgs 36-2023) che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO" (RUP) di cui all'art. 15 del D. Lgs. 36-2023, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.



- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11 del presente regolamento, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 116 D.Lgs. 36-2023.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4 del presente regolamento.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I.1 del D. Lgs. 36-2023 e s.m.i., in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, affidamento diretto, ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 36-2023;
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

ARTICOLO 3 - COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, posto a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori nella misura del 2% dell'importo dei lavori, comprensivo degli oneri della sicurezza.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, ai sensi dell'art. 79 comma 2 lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021.

ARTICOLO 4 - GRUPPO DI LAVORO

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di affidamento dei lavori e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno ed eventualmente anche da dipendenti di altri Enti pubblici, secondo i seguenti criteri:



- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La composizione del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione o di altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 5 - ATTO DI INCARICO

Nel caso di interventi di particolare complessità, il Responsabile dell'Area, ha la facoltà di redigere un atto di incarico con il quale:

- Individua la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
 - Individua l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevede l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.

ARTICOLO 6 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione sul sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI PUBBLICI

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.



Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopracitate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

ARTICOLO 8 - CALCOLO DEL FONDO

L'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici; sono ammessi altresì i contratti di forniture/servizi di importo superiore a 5.000,00.

ARTICOLO 9 - CALCOLO DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- 1) implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - 2) attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
- svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

ARTICOLO 10 - CALCOLO DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE E RIPARTIZIONE TRA I SINGOLI INTERVENTI

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche. Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.



ARTICOLO 11 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE DEL SINGOLO INTERVENTO TRA LE VARIE ATTIVITÀ

La ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1	Verifica preventiva dei progetti di lavori:	10%
2	Responsabilità di Procedimento - RUP	60%
3	Responsabile dei lavori (D.Lgs 81/2008)	1%
4	Progettazione, Direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione, contabilità	5%
5	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione – CSE	2%
6	Collaudo e/o Certificato di regolare esecuzione	2%
7	Collaboratori tecnici del Responsabile del Procedimento (partecipa non sottoscrivendo né elaborati né atti)	20%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo della fase e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 7) deve essere pari a 100.

La ripartizione del Fondo per le Funzioni Tecniche è operata dal Responsabile Unico del Progetto competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del D.Lgs n. 36-2023.

ARTICOLO 12 - LIQUIDAZIONE

Il Responsabile dell'Area Finanziaria provvede alla liquidazione del Fondo Funzioni Tecniche dell'art. 11 distintamente per ogni singola prestazione e specificatamente:



- il 50% dopo l'approvazione del progetto esecutivo e l'avvio della procedura di gara;
- il restante 50% a stati di avanzamento lavori o procedura amministrativa per le forniture e servizi;

Il tutto concordemente con la percentuale di compiti effettivamente svolti.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 115%, ai sensi del comma 4 art. 45 del D.Lgs 36-2023 in quanto l'Ente adotta metodi e strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto, del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

ARTICOLO 13 - ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

L'efficacia e l'entrata in vigore del presente Regolamento decorrono dalla data di pubblicazione dello stesso unitamente al presente provvedimento all'Albo Pretorio On-Line, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge;

Lo stesso trova applicazione per le attività compiute, nell'ambito di affidamenti di lavori servizi e forniture successivi al primo luglio 2023, avviate dal giorno 01.07.2023 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e mobile, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, anche se in modo non puntuale, o comunque l'emanazione di nuove, in sostituzione di quelle richiamate, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico delle presenti disposizioni fatta salva comunque la necessità di esercizio dell'autonomia regolamentare dell'Ente.

ARTICOLO 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo N° 36-2023 alle disposizioni vigenti in materia.

